

Comunità Energetiche Rinnovabili e Pubblica Amministrazione

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Profili giuridici

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

In che modo una P.A. può far parte di una CER?

- a) **Promuovere la costituzione di una nuova CER**
- b) **Aderire a una CER già costituita**

>>> v. art. 4, c. 2, nuova L.R. Piemonte 22/2025

«La Regione sostiene gli enti locali che partecipano alla costituzione di una CER o che vi aderiscano successivamente, con particolare attenzione e incentivazione agli enti locali che vi partecipano in qualità di produttori con impianti propri».

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) In che modo una P.A. può far parte di una CER?

In generale, l'adesione a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) permette all'Ente comunale di ottenere importanti vantaggi ambientali, economici e sociali

In particolare, l'adesione a una CER già costituita comporta che il Comune non sarà gravato dai costi di progettazione, di sviluppo e di costituzione della CER, ma prenderà parte all'iniziativa offrendo il proprio contributo in un momento successivo :

- come consumatore (facendo ingresso nella configurazione con uno o più dei POD di titolarità comunale)
- come prosumer (ovvero produttore e consumatore), mettendo a disposizione della comunità uno o più impianti di cui è titolare, partecipando pertanto sia come produttore che come consumatore tramite POD diversi
- come produttore, i cui impianti siano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità.

(v. *Vademecum ANCI per i Comuni sull'autoconsumo e sulle CER*)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

BREVE INQUADRAMENTO PRELIMINARE

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- la CER è un **soggetto giuridico autonomo** rispetto ai suoi partecipanti
- deve prevedere la presenza di **almeno due membri/soci** facenti parte della configurazione, in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione (POD) distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP (unità di produzione)
- **obiettivo principale:** fornire **benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai propri membri e ai territori, **e non realizzare «profitti finanziari»**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- **chi può partecipare alla CER:** persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (v. *art. 31, D.Lgs. 199/2021*)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- **principio della partecipazione volontaria e aperta**: la partecipazione alla CER è un **diritto** di tutti i clienti finali, che pure hanno diritto di uscire dalla CER >>> la **facoltà di entrare o uscire** dalla CER è regolata dallo **statuto >>> N.B.** le condizioni e procedure di partecipazione alla CER devono essere **non ingiustificate e non discriminatorie** (v. art. 32, c. 3, lett. d, D.Lgs. 199/2021)
- **recesso**: i membri possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati (v. art. 32, c. 1, lett. b, D.Lgs. 199/2021)
- tutti i **partecipanti alla CER**, che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori, **mantengono i loro diritti di clienti finali**, compreso quello di scelta del fornitore di energia elettrica

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

In base alle nuove **Regole Operative del GSE**, il **Referente** è il soggetto a cui viene demandata la gestione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso ed è parte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici.

Il ruolo di **Referente** è assunto dalla persona fisica che ha la rappresentanza legale della CER, per statuto o atto costitutivo, oppure dai soggetti individuati al *par. 1.2.2.1 delle Regole Operative* del GSE [ossia: a) produttore membro della CER; b) cliente finale membro della CER; c) produttore terzo che sia una ESCO certificata] che possono ricevere mandato di durata annuale rinnovabile.

Inoltre, per accedere alla tariffa incentivante, occorre che per il Referente non ricorrano le «cause di esclusione» di cui al *par. 1.2.1.1 delle Regole Operative* del GSE (es. cause di esclusione ex artt. 94-98, D.lgs. 36/2023 – Codice Contratti Pubblici)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

In via preliminare: interesse pubblico all'adesione a una CER

In linea generale, l'adesione a una CER va vagliata alla luce dell'**interesse pubblico** a tutelare e promuovere, a titolo esemplificativo:

- la sostenibilità delle risorse energetiche;
- le fonti rinnovabili locali a favore della comunità;
- il contrasto alla povertà energetica dei territori;
- la valorizzazione della vocazione economica di un territorio;
- la diffusione della cultura della sostenibilità

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

Aspetti principali che una P.A. – dal punto di vista giuridico - deve valutare per aderire a una CER:

1. forma giuridica della CER
2. contenuti dello Statuto della CER
- 2.bis *governance* prevista dallo Statuto
3. clausole del Regolamento della CER
4. Imparzialità e trasparenza: il tema degli avvisi pubblici di manifestazione di interesse

>>> in generale, dovere della P.A. di adeguata istruttoria e motivazione

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

Aspetti principali che una P.A. deve valutare per aderire a una CER:

1. Forma giuridica della CER

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: PREMESSA

- Il **Legislatore non impone una precisa forma giuridica** (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Toscana, 77/2023: «*la disciplina europea, nazionale ... in materia non indica espressamente la “veste giuridica” da attribuire alla comunità energetica rinnovabile, lasciando così **libertà di forme**»)*)
- **Limite:** la CER **non deve avere lo scopo di lucro come scopo principale** [**N.B.:** non è scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo]

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: PREMESSA

- **Non esiste un modello in assoluto** valido per tutte le situazioni concrete
- La **scelta** del modello può, infatti, dipendere da una serie di **fattori**, quali:
 - a) **la tipologia di attività** che intende realizzare la futura CER
 - b) **la dimensione e la rilevanza economico-finanziaria** delle attività che intende realizzare la futura CER
 - c) **la natura dei soggetti promotori** della futura CER

vediamo, di seguito, **alcuni possibili modelli**



COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: ASSOCIAZIONE

Un possibile modello è quello dell'associazione, regolata dagli **artt. 14 ss., cod. civ.:**

- si tratta di un soggetto costituito da **più persone fisiche o giuridiche per il perseguimento di uno scopo comune**
- ha uno **scopo diverso dal lucro** (no ripartizione di eventuali utili)
- è una forma giuridica **pienamente compatibile con il principio della c.d. partecipazione aperta**
- **può essere adatto** (anche in caso di associazione non riconosciuta) **a configurazioni semplici di CER**
- presenta un'**organizzazione snella** e con contenuti costi di costituzione e gestione
- **maggiore flessibilità di sistema di governance** (i.e. maggioranze in assemblea e composizione del Consiglio Direttivo)
- **organi** tipici dell'associazione sono Assemblea e Consiglio Direttivo

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: ASSOCIAZIONE

- Fondamentale è la **distinzione fra associazione «riconosciuta» e «non riconosciuta»**

A) l'associazione riconosciuta va costituita con **atto pubblico**

 **B) l'associazione riconosciuta** comporta l'acquisizione della **c.d. personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale perfetta**: per le obbligazioni contratte nei confronti di terzi risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio; il patrimonio dell'associati è separato da quello dell'ente

C) invece, nell'associazione non riconosciuta, per le obbligazioni dell'ente rispondono, oltre al fondo comune dell'associazione, anche solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38, cod. civ.)

Nell'aderire a una CER già esistente che abbia forma di associazione, è importante verificare – da parte del Comune – se si tratti di un'associazione riconosciuta (situazione che, per le ragioni predette, può dare maggiori garanzie per il Comune stesso)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: ASSOCIAZIONE

- Il «riconoscimento» presuppone:

- a) la dotazione di un **fondo comune minimo** (nella Regione Piemonte risulta di minimo Euro 15.000), in denaro o in beni valutati mediante perizia asseverata
- b) l'**attivazione di un procedimento amministrativo** di fronte alla Regione Piemonte (se l'ambito di operatività della CER è il territorio regionale)

- Possibilità di diverse tipologie di associati: a. fondatori, a. ordinari, a. sostenitori

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Un altro possibile modello, **di carattere atipico**, è la **fondazione di partecipazione**: presenta un **elemento «personale»** e un **elemento «patrimoniale»**

>>> ossia ha tratti sia della fondazione (conferimento al patrimonio della fondazione di denaro o beni dal singolo socio in base a quanto stabilito dallo statuto), sia dell'associazione (possibilità che sia costituita da più soci e che lo statuto ammetta l'ingresso di nuovi soci)

- **compatibile** con il principio della **c.d. partecipazione aperta**
- il **patrimonio si forma progressivamente**
- maggiore controllo del **patrimonio vincolato allo scopo di utilità sociale**
- **costituzione con atto pubblico**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: SOCIETA' COOPERATIVA

Un altro possibile modello è quello della **società cooperativa (art. 2511 cod. civ.)**

- si caratterizza per il **prevalente scopo «mutualistico»** (ossia di fornire direttamente ai soci beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato): **compatibilità con scopo sociale delle CER**
- inoltre, vista la **configurazione a «porte aperte»** (v. artt. 2524 e 2528 cod. civ.) è **coerente con il principio della partecipazione aperta** che caratterizza le CER

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: SOCIETA' COOPERATIVA

- a livello di **governance** consente una **gestione diffusa tra i soci: ogni socio ha diritto a un voto in assemblea**, a prescindere dal valore della propria quota del capitale sociale (art. 2538 cod. civ., fatte salve le **eccezioni** dei commi 3 e 4);

>>> ciò può rappresentare un possibile fattore di criticità per i fondatori che vogliano mantenere un potere di indirizzo e controllo sulla CER
- dispone di **autonomia patrimoniale**: delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio
- essendo più strutturata, presenta **maggiori costi gestionali rispetto all'associazione**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: SOCIETA' COOPERATIVA

IMPATTO PROCEDURALE DEL D.LGS. 175/2016

In base all'art. 5, D.Lgs. 175/2016 (Testo unico delle società pubbliche) le amministrazioni pubbliche, tra cui i Comuni, sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria

- la **Corte dei conti** delibera sulla conformità di tale scelta rispetto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (**Deliberazione della Corte dei Conti**

FVG/52/2023/PASP)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

La meritevolezza degli obiettivi perseguiti dalle comunità energetiche rinnovabili risulta espressamente riconosciuta dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175 del 2016 («*sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente (...) la produzione di energia da fonti rinnovabili*»). Peraltro, la decisione del Comune deve essere supportata da un esame puntuale sulla stretta necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, che evidenzia, altresì, le ragioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Corte dei conti, Sez. regionale controllo Lombardia, n. 47/2025

L'art. 5, comma 3, richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: ENTE DEL TERZO SETTORE

possibilità che una CER assuma la forma di ETS è ricavabile dall'**art. 3-septies del DL 57/2023 (conv. in L. 95/2023)** (di modifica di art. 5, CTS)

>>> **tra le attività di interesse generale** di cui all'art. 5 comma 1 lett. e), D.Lgs. 117/2017 (**Codice del Terzo settore**) vi è anche la

«produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del D.Lgs. 199/2021»

- **la finalità non lucrativa, il modello «aperto» e la dimensione territoriale e di prossimità degli ETS** (*si v. art. 21 CTS*) appaiono

importanti indici di **compatibilità** con la CER

- inoltre, vi è una stretta **relazione tra la sostenibilità energetica e quella sociale**: la promozione dell'energia rinnovabile non si limita a rappresentare una risorsa ambientale, ma anche uno strumento di valore per le realtà locali

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: ENTE DEL TERZO SETTORE (SEGUE)

Lo status di ETS è compatibile con la partecipazione di enti pubblici, ma incompatibile con il controllo pubblicistico dell'ente

>>> quindi, l'idea di aderire a un ETS non può essere seguita da quei comuni che intendano controllare la CER, o da CER costituite esclusivamente da comuni (o altri enti pubblici) >>> si v. art. 4, c. 2, CTS
(cfr. VADEMECUM ANCI SU CER).

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

Aspetti principali che una P.A. deve valutare per aderire a una CER:

2.Contenuti dello Statuto della CER e 2.bis *governance* della CER

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

STATUTO DELLA CER: ELEMENTI ESSENZIALI E COMUNI

Ogni CER è caratterizzata da un **atto costitutivo e da uno statuto**. Possono individuarsi alcuni **elementi essenziali e comuni dello statuto** (v. par. 1.2.2.2 Regole Operative del GSE)

1.2.2.2 Atto Costitutivo/Statuto della CER

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER deve possedere i seguenti elementi essenziali:

- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b. i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c. possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.
- d. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- e. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- f. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- g. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'[Appendice B](#), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

STATUTO DELLA CER: ELEMENTI ESSENZIALI E COMUNI

Ne consegue che Comune deve esaminare lo statuto di quella determinata CER, cui intende aderire, anche per verificare se esso sia conforme a quanto prescritto dalle Regole Operative del GSE

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

STATUTO DELLA CER: ESEMPIO STRUTTURA

In maniera schematica, un **esempio di struttura dello statuto** di una CER (in forma di associazione):

Titolo I – Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto sociale

Titolo II - Patrimonio ed esercizio sociale

Titolo III – Associati/Soci: ammissione e recesso

Titolo IV - Organi associativi – Decisioni e modalità deliberative

Titolo V – Rinvio al Regolamento e norme generali

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

STATUTO DELLA CER: il tema della GOVERNANCE

Nel valutare l'adesione a una determinata CER, il Comune deve opportunamente vagliare quali sono le regole statutarie sulla *governance*

>>> sarebbe infatti preferibile a un modello di governance «flessibile», coerente con l'obiettivo di garantire una gestione trasparente e partecipata, che consenta l'ingresso (ad esempio, nel Consiglio Direttivo) anche del Comune interessato.

>>> assicurare rilevanza al ruolo del Comune, tenendo conto anche della sua rappresentatività del territorio di riferimento e della sua capacità di promuovere politiche di interesse collettivo

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

Aspetti principali che una P.A. deve valutare per aderire a una CER:

3. Regolamento della CER

REGOLAMENTO CER

CENNI INTRODUTTIVI: CONTENUTI GENERALI

E' possibile individuare alcuni **contenuti generali del Regolamento della CER:**

- **procedure di ammissione alla CER**

Le relative norme individuano le modalità di ammissione dei soci, nel rispetto del principio di libero accesso alla CER

- **registro degli associati/soci**

Le relative previsioni indicano le modalità di tenuta del registro e la sua suddivisione nelle eventuali tipologie di membri (es. associati fondatori e associati ordinari)

- **cause della cessazione della qualità di associato/socio e suoi effetti**

Si può, ad esempio, stabilire che una parte della quota dei ricavi annuali della CER sia destinata al riparto tra i soci cessati, fino al momento della cessazione del rapporto

REGOLAMENTO CER

(segue) CENNI INTRODUTTIVI: CONTENUTI GENERALI

- **criteri e modalità di ripartizione dei ricavi e degli incentivi della CER**

L'energia immessa in rete dagli impianti aderenti e consumata simultaneamente dai membri della CER dà diritto a incentivi economici, che vengono redistribuiti secondo criteri stabiliti, oltre che dalla normativa nazionale, dal Regolamento interno della singola CER

Fondamentale nel Regolamento è, allora, la disciplina delle modalità di divisione dei ricavi e degli incentivi, che sarà selezionata in autonomia fra i membri fondatori, nel rispetto della normativa di riferimento

>>> il Comune dovrà allora valutare se il regolamento della CER cui vuole aderire sia vantaggioso

- **specificazione delle funzioni e delle responsabilità del Referente**

Il Referente, quale responsabile del riparto dell'energia condivisa, gestisce le partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

Aspetti principali che una P.A. deve valutare per aderire a una CER:

4. Imparzialità e trasparenza

La diffusione di una «prassi»: gli avvisi pubblici di manifestazione di interesse

Il Comune, in nome dei principi di trasparenza e imparzialità, può decidere – come dimostra la prassi di varie Amministrazioni – di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per individuare la CER cui aderire in concreto.

Si tratta di una fase «selettiva»:

- Funzionale all'evidenza pubblica (arg. ex art. 12, L. 241/1990); l'adesione alla CER può generare un «vantaggio» in termini di attrattività della CER medesima
- Funzionale a tracciare la scelta del Comune per una determinata CER in modo trasparente, motivato e ponderato

La diffusione di una «prassi»: gli avvisi pubblici di manifestazione di interesse (segue)

La pubblicazione di un avviso apre a un momento di **discrezionalità** dell'Ente, che riguarda anche l'individuazione:

□ dei **contenuti dell'avviso**

- Soggetti destinatari (es. CER già costituite con forma giuridica idonea a collaborare con una PA)
- Requisiti della CER (es. essere già formalmente costituita e operativa)

□ dei **criteri di scelta** della CER e dei meccanismi di premialità

□ delle **modalità di partecipazione** (es. allegare descrizione della CER; atto costitutivo e statuto; elenco degli impianti)

□ dell'eventuale connessione con procedure di partenariato con gli ETS, alla stregua della c.d. «amministrazione condivisa» di cui agli artt. 55 ss., CTS (es. co-progettazione)

• **Cenni a casi pratici**

La diffusione di una «prassi»: gli avvisi pubblici di manifestazione di interesse (segue)

- **Cenni a casi pratici**
- **Riflessione: avvisi come possibile opportunità per scelta di una CER che sia coerente con le caratteristiche delle CER «a forte valenza ambientale» ex art. 2, L.R. Piemonte 22/2025?**
Eventuali maggiori possibilità per accedere a vantaggi e/o a «meccanismi di premialità» ex art. 4, L.R. 22/2025?

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Alessandro Licci Marini - alessandro.liccimarini@almlegal.it